

# SETTORE I SERVIZI GENERALI LEGALI – SUA – RISORSE UMANE STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del

Ambito territoriale Sociale XIX – Comune di Fermo

# **DISCIPLINARE**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ex artt. 71, 108, con applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del

**OGGETTO:** 

Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti fragili dei Comuni dell'ATS XIX

**CIG: B25BD187DB** 

CUI: S00334990447202400008

#### 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Fermo (FM), Ente capofila dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale XIX (nel prosieguo, anche ATS XIX), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto del "Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti fragili dei Comuni dell'ATS XIX", come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto di Servizio, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 422 del 22/04/2024 del Dirigente del Settore III Cultura, politiche per il benessere della persona, promozione e marketing territoriale, come ss.mm.ii. con determinazione n. 590 (Reg. Gen. n. 1325) del 05/06/2024 del medesimo Dirigente ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione rinnovata dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 26/02/2021.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo Codice) e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto di Servizio, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

<u>CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)</u>: dalla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica (<a href="https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti">https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti</a>) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati Criteri Minimi Ambientali (CAM).

<u>PIATTAFORMA TELEMATICA</u>: per quanto prescritto agli artt. 21 e 22 del Codice, per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAmed S.r.I. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo</a>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli artt.

21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare

*Telematico* e nel relativo *Timing di gara*.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di

scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel *Timing di gara*.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del

Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 9 (nove)

mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art.

71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 70, 71 e 108 del Codice.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, il Comune

ha stabilito di disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica

dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale) e di procedere alla verifica della

documentazione amministrativa del solo offerente primo graduato.

Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello, 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 - PI. 02004530446,

Pec: sua.provinciafermo@pec.net4market.it

**Ente committente** 

Comune di Fermo (p/c dei Comuni dell'ATS XIX aderenti alla gestione associata dei servizi)

Via Mazzini, 4, Cap 63900 – (Sede operativa ATS XIX: P. le Azzolino, 18 - Cap 63900)

Tel. 0734.603167 - 622794 - 603174

CF e PI. 00334990447;

Pec: coordinatore@pec.ambitosociale19.it

3

Luogo di svolgimento del servizio della procedura:

Comuni dell'Ambito Territoriale XIX: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone,

Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,

Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli,

Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monte Leone di

Fermo, Montottone, Moresco, Monterubbiano, Ortezzano, Pedaso, Porto San Giorgio, Petritoli,

Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio (Codice NUTS IT135).

CIG: B25BD187DB.

**CPV** principale: 85312400-3

Il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti fragili dei Comuni dell'ATS XIX,

costituente prestazione principale, è compreso tra quelli indicati nell'Allegato IVX alla direttiva

2014/24/UE e disciplinato dagli artt. 127 e ss. del Codice.

CUI: S00334990447202400008.

Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA).

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Alessandro

Ranieri, Coordinatore ATS XIX, Tel. 0734.603167 – 622794 - 603174; e-mail:

alessandro.ranieri@comune.fermo.it - PEC: coordinatore@pec.ambitosociale19.it. II Direttore

dell'Esecuzione (DEC), ai sensi dell'art. 114, comma 5 e all. II.14, art. 32 del Codice, sarà

individuato mediante successivo provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex. art. 15, comma 4 del Codice, è la

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane della

Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it PEC:

sua.provinciafermo@pec.net4market.it o, in sostituzione, la Dott.ssa Mara Gambini,

Funzionario EQ del Servizio Contratti SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail:

mara.gambini@provincia.fm.it PEC: sua.provinciafermo@pec.net4market.it.

**Pubblicità** 

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo

superiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

Europea (GUUE) dalla Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) gestita da ANAC, che

previa trasmissione da parte di questa SUA, trasmetterà il bando all'Ufficio per le pubblicazioni

Disciplinare di gara

in GUUE e pubblicherà il bando sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti" (PVL), nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente

# 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

# 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 e dell'allegato 1.7 al Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - Capitolato d'oneri, di cui all'art. 87, comma 2 del Codice;
  - Calcolo dei costi dell'appalto;
  - Prospetto non nominativo del personale; approvati con la stessa determinazione a contrattare.
- 2) "Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Fermo n 476 del 17/12/2013, aggiornato con deliberazione della Giunta del Comune di Fermo n.14 del 17-01-2023 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013, n. 62 così come modificato con D.P.R 13 giugno 2023, n.81, rinvenibile sul sito web del Comune di Fermo;
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativa modulistica;
- 5) Disciplinare telematico;
- 6) Timing di gara;

approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane n. 33 RS (RG n. 393) del 08/07/2024;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza

tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

### 2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, <u>esclusivamente</u> attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (sezione "Chiarimenti"), entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti", ossia entro le ore 12.00 del 16/08/2024.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate <u>esclusivamente</u> in lingua italiana e <u>senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento</u>. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite <u>fino al sesto giorno prima</u> della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "Doc. Gara – Allegata" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella "Documentazione amministrativa".

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

6

#### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# 2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento,

nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo</a> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

# 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'ente committente non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti, ritenendo che trattasi di azioni complementari e collegate all'interno di un intervento unitario e coordinato sulla persona e sui nuclei.

La procedura ha per oggetto l'affidamento del Servizio, come meglio specificato nella documentazione costituente il Progetto di Servizio di cui al precedente § 2.1, sub 1) e di seguito sinteticamente dettagliato: il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di interventi e prestazioni, di natura socio-assistenziale, erogate a domicilio di anziani, disabili ed in genere soggetti "fragili", a rischio di emarginazione. Gli interventi erogati nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare hanno dunque come scopo prioritario la permanenza presso il proprio domicilio, o presso il domicilio del nucleo familiare di appartenenza, di cittadini invalidi, adulti e anziani in condizioni di parziale o totale non autosufficienza in carico ai servizi sociali, nel pieno rispetto della loro autodeterminazione.

# Sono presupposti fondamentali:

- L'attivazione della rete dei servizi socio-sanitari e l'integrazione fra essi.
- Il rafforzamento della rete familiare e del volontariato.

Pertanto ai fini di quanto previsto all'art. 68 del Codice le prestazioni si distinguono nel modo che segue:

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali	85312400-3	Р	1.598.602,39
	1.598.602,39			
	500,00			
	1.599.102,39			

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari ad € 1.480.003,20 calcolati sulla base degli elementi specificati nell'Allegato A relativo alle modalità di calcolo dei costi dell'appalto.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.

#### N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, si ritiene più agevole <u>far applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera</u>, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. <u>In altri termini</u>, **l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera**, sebbene la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, l'entità di questi costi (MIT parere 2505 del 17/04/2024) al fine della successiva verifica del rispetto dell'art. 41, comma 14 del Codice. Infatti, eventuali dichiarazioni di riduzione del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 15, N.B al sub c)

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, in attesa della stipula definitiva del nuovo contratto collettivo nazionale, il contratto collettivo applicato è il CCNL Cooperative Sociali, il costo del personale è calcolato su una media degli aumenti contrattuali previsti in base all'accordo sottoscritto in data 05/03/2024 tra AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali ed i sindacati FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTUCS ed inviato al Ministero competente che ne pubblicherà le relative tabelle nel breve termine. L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 in quanto riferiti

esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, di pianificazione, programmazione, reporting e monitoraggio, periodicamente svolte all'interno degli edifici di proprietà comunale. L'importo degli oneri per la sicurezza quantificato in € 1.000,00 sono quelli ipotizzati come dovuti alla ditta esecutrice a fronte degli accorgimenti ritenuti opportuni contro rischi per la salute e la sicurezza del proprio intervento

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato in parte con il Contributo Regione per fondo non autosufficienze ed in parte con i Contributi dei Comuni per il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare anziani.

N.B. Le modalità di calcolo della base d'asta, le componenti e le relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo sono esplicitate nell'allegato A al CSA.

# 4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, OPZIONI E RINNOVI

#### 4.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, *o comunque fino al completo utilizzo del monte ore stabilito in fase di aggiudicazione*, decorrenti dalla data di stipula del contratto e presumibilmente dal 01/09/2024 al 31/08/2026.

# 4.2. OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, l'Ente committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi, o comunque fino al completo utilizzo delle ore stabilite in fase di aggiudicazione, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.599.102,39 al netto di Iva, di cui €. 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### 4.3. VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 14, commi 1 e 14 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.198.204,78, al netto di Iva determinato dalla somma del valore dell'appalto principale (€.

1.599.102,39) e dell'eventuale rinnovo (€. 1.599.102,39) come di seguito:

#### Tabella 3

miporto por la proroga orontado	Valore globale stimato	
Importo per la proroga eventuale		€ 1.599.102.39
Importo per l'appalto principale		€ 1.599.102,39

#### 4.4. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 è prevista la revisione dei prezzi. La richiesta di revisione potrà essere presentata solo a decorrere dall'annualità successiva a quella di stipula del contratto. Fino a che non saranno disponibili gli indici di cui all'art. 60 D. Lgs 36/2023 si prenderà a riferimento l'indice FOI e fatti salvi i casi in cui nel periodo sia intervenuta una variazione dei costi del personale del contratto di riferimento la rivalutazione verrà operata solo sulle voci escluse dal costo della manodopera così come calcolato all'art. 10 del CSA.

All'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale nella misura e con le modalità determinate per legge ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 36/2023.

# 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

#### N.B. 1:

#### Si evidenzia che:

- l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7);
- alla luce dell'art. 12, della legge 81/2017, possono partecipare alla presente gara anche i lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, anche costituiti in reti (anche miste), consorzi stabili professionali e associazioni temporanee di professionisti.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

#### N.B. 2:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello

svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in formaindividuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale acagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione al singolo lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimose sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale acagione di accordi intercorsi con

altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto, si provvede adinformare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara per il lotto, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gliobblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) delCodice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara per il lotto, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art .65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Inparticolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivitàgiuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero siasprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta al lotto deve risultare individuata nel contrattodi rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- <u>L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale</u> di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs.

n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane nel rispetto di quanto di seguito previsto

# 6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

#### N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliario) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

# A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovverola misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
  - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
  - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
  - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
  - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione/vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non dispessore superiore agli amministratori), di direzione/controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un

numero di socipari o inferiore a quattro;

- nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti

degli amministratori di quest'ultima;

b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita

semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta

per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini

dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.

c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati

ovvero quando èintervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,

settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo

la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà

considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di

estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai

fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (concorrente

singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso

all'avvalimento) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR

n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo

del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co.

1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (concorrente

singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio /ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimentò, dovrà

essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza,

ruolo/poteri);

✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. \_\_\_\_ emessa in data

dal Tribunale, durata etc.);

✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento

(motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

# N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "nonmenzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso ilcompetente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

### N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

#### N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti)* l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, <u>purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.</u>

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice) l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**FARE MOLTA ATTENZIONE: sono** comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hannoesercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO: l'operatore economico dovrà dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fermo reperibile alla competente sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

#### N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

# 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n.262 del 20/06/2023. Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di caratteregenerale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economicofinanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 7.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni principali e secondarie della presente procedura di gara.

#### N.B. 1:

# Si precisa che:

- ➢ in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
- > in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;
- > in caso di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, è richiesta l'iscrizione presso il competente Ordine professionale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

# 7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a. avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) maturato complessivamente nel triennio precedente disponibile, di importo non inferiore ad € 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00) Iva esclusa; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità di investimento.

# FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita:

- ▶ per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, <u>i requisiti di fatturato devono essere</u> rapportati al periodo di attività.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SUA.

# N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla SUA.

# 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a. <u>esecuzione</u> nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, <u>di almeno n.\_1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura</u>, prestato/i a favore di un'amministrazione pubblica/committente privato, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente. *Si precisa che "servizio analogo" si intende altro servizio, anche non identico, purché rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in oggetto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18.12.2017 n. 5944; Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. III, 19.2.2016, n. 695; Cons. Stato, Sez. IV, 5.3.2015, n. 1122; Anac delibera n. 688 del 18 luglio 2018). Tale è inteso qualsiasi servizio socio-sanitario di tipo residenziale o semiresidenziale nell'area delle disabilità.* 

<u>FARE MOLTA ATTENZIONE:</u> per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto,
   dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto della procedura
  - <u>La comprova del requisito</u> è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN **ISO 9001:2015.** Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente

nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

# 7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

# N.B. 1:

Si precisa che in caso di raggruppamento non è necessaria la corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione.

Il requisito relativo e nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'Albo regionale (in caso di cooperative sociali) di cui al § 7.1 lett. a) ed il deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato** di cui al paragrafo 7.2 lett. a) ed il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. a) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di operatori e, pro quota, dai singoli partecipanti raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. b) (sistema di gestione di qualità) deve essere posseduta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, consorziata, aderente al contratto di rete o al gruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice) che esegue il servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

# 7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo e nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o

nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1 lett. a) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, di cui al precedente § 7.2, lett. a) e § 7.3, lett. a), ai sensi dell'art. 100 del Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

- a. i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice);
- b. i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate (cfr. art. 67, comma 2 del Codice).

I requisiti di cui al precedente § § 7.3, lett. b) (sistema di gestione di qualità) devono essere posseduti:

- nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice), direttamente dal consorzio, il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto;
- nel caso di consorzi stabili (art. 65, comma 2, lett. d) del Codice), direttamente dal consorzio, il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### 8. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A pena di esclusione, anche ai fini di quanto disposto al precedente § 3, il concorrente è tenuto a rilasciare:

ai sensi dell'art. 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato: ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e

con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato "Elenco non nominativo del personale" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

- 2. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Il concorrente può indicare un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto; in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.
- 3. ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, comma 1 e dell'art. 113, commi 1 e 2 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile<sup>1</sup>.

Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;

a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare

- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

# In alternativa a quanto prescritto al precedente punto sub.3:

In alternativa, l'onere di cui al citato art. 57, comma 1 del Codice volto al garantire *le pari opportunità generazionali, di genere* nei termini declinati al precedente punto sub.3, potrà essere assolto dal partecipante indicando, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, proposte alternative di **modalità** con le quali intende adempiere agli impegni volti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui alla lettera c), del comma 1 dello stesso art. 102. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

N.B.: Si puntualizza che <u>non è sufficiente</u> che gli operatori economici ribadiscano semplicemente che intendono adempiere alle disposizioni di legge ma <u>è necessario che indichino</u> le concrete modalità e gli strumenti con cui intendono farlo.

**ATTENZIONE**: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle dichiarazioni o di una delle percentuali di cui al precedente **punto 8.3 è causa di esclusione immediata** e **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. N. 36/2023 requisito necessario dell'offerta.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

#### 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 7 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse

oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare

nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e

verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto,

le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il

concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara).

c) sottoscrivere digitalmente, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di

avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento

contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse

strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è

finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del

concorrente, o se serve ad entrambe le finalità:

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in

relazione alleprestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** 

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di

avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di

presentazione dell'offerta e che talecircostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto

causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i

pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del

Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito

29

dichiarazioni mendaci. Il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documentirichiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

# N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

#### **10. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 16 del CSA il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;
- il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
- il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;

- l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub- contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

#### 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% del valore complessivo della procedura, e precisamente di importo pari ad €. 63.964,10, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice:

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. sotto forma di cauzione mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da effettuarsi presso la Tesoreria del **Comune di Fermo**, e con la seguente causale "SUA p/c A.T.S. XIX – Comune di Fermo: cauzione provvisoria appalto Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti fragili dei Comuni dell'ATS XIX - CIG B25BD187DB", oppure tramite il sistema "PagoPA" direttamente dal sito internet del Comune, link. https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/default.do?csrfToken=SE8N2xVhup7pvHV ja09wgzHMNVSz2KeH#, selezionando il Comune di Fermo - "Altri Pagamenti non presenti in elenco" specificando la causale DEPOSITO CAUZIONALE SUA p/c A.T.S. XIX -Comune di Fermo: cauzione provvisoria appalto Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti fragili dei Comuni dell'ATS XIX – CIG B25BD187DB". Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo cauzione, la relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa". Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto la richiesta di restituzione della garanzia costituita a mezzo contante dovrà essere rivolta direttamente al Servizio Economico Finanziario/Ragioneria del Comune di Fermo

# b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da:

- i. imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23- bis del CAD.

#### N.B.: 1

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente (è necessaria, infatti, la sottoscrizione del file con firma digitale sia del concorrente che del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante).

In alternativa al *file* firmato digitalmente dal garante, la conformità del *file* all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

#### N.B.: 2

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.2">https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.2</a>
8.05.20.pdf/78f0c82f-4a91-46fe-ee05-bfe47749b5af?t=1609149169958 al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

# FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

#### N.B. 1:

Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:

- la seguente causale "SUA p/c A.T.S. XIX Comune di Fermo: cauzione provvisoria appalto Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e adulti fragili dei Comuni dell'ATS XIX CIG B25BD187DB";
- come beneficiario il Comune di Fermo (FM).
- 2) (FARE MOLTA ATTENZIONE) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della SUA <u>per ulteriori 180 giorni</u>, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- ✓ **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- ✓ Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- ✓ Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati all'All. II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o

una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il

consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle

certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria

solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il

garante

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata

presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria

definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È

onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.

82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se

apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni

partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la

sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la

garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo

obbligatorio.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 165,00 secondo le

Comune di Fermo

35

modalità di cui alla delibera ANAC n. del 19 dicembre 2023 ((pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 e sul sito dell'ANAC) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

# N.B. 1:

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac">https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac</a>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la SUA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice. In conformità al recente orientamento giurisprudenziale, confermato tra l'altro dalla Corte di giustizia europea CGUE 2 giugno 2016, C27/15, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante.

# N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo, mentre in caso di consorzio stabile il versamento deve essere esequito dal consorzio.

# 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentoriamente previsto nel "TIMING DI GARA", ossia entro le ore 13:00 del giorno 26 agosto 2024 (26.08.2024, ore 13:00), esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema accessibile dal seguente link: <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo</a> in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lqs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

**FARE MOLTA ATTENZIONE**: l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

"Documentazione amministrativa"

"Offerta tecnica"

"Offerta economica"

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione

all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel "Disciplinare Telematico" e nel "Timing di gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-gestionale e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del "Disciplinare Telematico".

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avvalimento), sono redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su <a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo</a> all'interno della sezione "Doc. di gara" concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 110 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso

tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore 13:00 del giorno 26 agosto 2024) non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, <u>la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE</u>, con esclusione di quelle afferenti al all'offerta economica e dell'offerta tecnica, **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del contratto di cui al precedente § 8.3 del presente Disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, <u>limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio</u>, fissando un termine di **giorni 3 (tre)** a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.

## 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto perentoriamente nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 "Deposito telematico documentazione amministrativa" del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

## N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file - es. per la fidejussione provvisoria).

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Amministrativa", predisposta nella sezione denominata "Doc. gara" ed attivata all'interno della scheda di gara Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione. In caso di partecipazione in RTI:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema

<u>Avvertenze:</u> al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- ✓ Modello domanda di partecipazione;
- ✓ Modello per avvalimento.

## 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo il modello fornito e contiene tutte le sequenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre

alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) o c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

# N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salvala facoltà di cui all'articolo 97.

La domanda è sottoscritta (indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili)

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che precedono, compila online il DGUE riprodotto nello *step* DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa*" del Disciplinare Telematico ".

Si richiama quanto seque:

# Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Dati inseriti dalla Stazione Appaltante.

# Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

# FARE MOLTA ATTENZIONE II concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla <u>parte II</u>, <u>sezioni A</u> e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), <u>si consiglia di utilizzare l'apposito</u> **Modello** 

"Avvalimento", come parte integrante e sostanziale.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve dichiarare a pena di esclusione la

volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera

dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare,

utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 7 del presente disciplinare

(Sez. A-B-C-D).

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** 

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche

di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine

all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere

g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione - Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa

individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non

firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE

per la parte che interessa):

✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;

✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;

✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;

✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel

soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può

essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il

giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II,

n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico:

✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g)

Comune di Fermo

del Codice

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

**N.B.** 1. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaformatelematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 2. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

# Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « $\alpha$ » e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui §. 8.1, lett. a) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 7.3, lett. a) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui ai paragrafi 7.3, lett. b) del presente disciplinare.

## Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# II DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

# 16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

# 16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 utilizzando l'allegato *Modello di Domanda* con il quale:

- 1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- 2. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla

quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela);

3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e di garantire la

stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto della Clausola sociale di cui all'art.

19 del CSA;

4. dichiara che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di

astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al

Committente ed alla Stazione Unica Appaltante;

5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e

associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un

consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso

all'avvalimento per migliorare la propria offerta) oppure se l'operatore economico dichiara di

partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra

che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare

gli obblighi contrattuali;

6. dichiara, di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex

dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del

2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o

negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

7. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli

elaborati costituenti il progetto di servizio;

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara, e di assumere l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste

nel progetto di servizio come eventualmente modificato dalle proposte presentate quale

offerta tecnica ed accettate dalla SA anche nelle more della formale stipula del contratto;

9. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione

ha preso atto e tenuto conto:

**a.** delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, con particolare riferimento a

quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della

procedura;

**b.** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che

possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire

sia sulla esecuzione dei servizi richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;

- 10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Regolamento comunale recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Fermo n 476 del 17/12/2013, aggiornato con deliberazione della Giunta del Comune di Fermo n.14 del 17-01-2023 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013, n. 62 così come modificato con D.P.R 13 giugno 2023, n.81 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 11. dichiara di assumere l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 %, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile<sup>2</sup>, avuto riguardo alle precisazioni di cui al precedente § 8, o in alternativa, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all'art. 57, comma 1 e della lettera c), del comma 1 dell' art. 102 del Codice con le seguenti modalità

(l'operatore economico è tenuto ad indicare le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti, la cui attendibilità sarà però verificata in capo all'aggiudicatario. Si puntualizza che non è sufficiente che gli operatori economici ribadiscano semplicemente che intendono adempiere alle disposizioni di legge ma è necessario che indichino le concrete modalità e gli strumenti con cui intendono farlo);

**N.B 1:** L'adempimento di cui al presente punto vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato

**ATTENZIONE**: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle dichiarazioni o di una delle percentuali o dell'alternativa è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. N. 36/2023 requisito necessario dell'offerta.

12. (in caso di operatori economici **non ancora ammessi** al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese abbiano in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni

48

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- 13. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- **14.** (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **15.** (disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (Legge 18/10/2001 n. 383)) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- **16.** dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'esecuzione dei servizi previsti nella presente procedura di gara;
- 17. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e

puntualmente riportate:

.

### **N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli gli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all' accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

## **FARE MOLTA ATTENZIONE:**

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.ee. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex <u>art. 116 del D. Lgs. 104/2016</u> notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorso dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

### **FARE MOLTA ATTENZIONE:**

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata. Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta..

- 18. attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
- 19. dichiara di sollevare la Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e

collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;

- **20.** dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
- 21. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
- 22. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
- 23. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

# 16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

- 24. ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 25. documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;
- 26. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) scansione delle certificazioni che ne legittimano la riduzione dell'importo come riprodotte al precedente § 11;
- 27. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica;

- **28.** Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 8, il concorrente allega un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- 29. Verbale definitivo di chiarimenti di cui al precedente § 2.2.

# 16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 16.1.

# Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote
- percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

# Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmate digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le dichiarazioni di cui al presente § 17.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

## 17. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), a pena di esclusione, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare telematico, la sequente documentazione:

a) **PROGETTO TECNICO-GESTIONALE** con riferimento agli argomenti di cui ai sequenti criteri di valutazione:

	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			
Α	PRC	OGETTO DI SERVIZIO		
	A1	Modalità di organizzazione e gestione del servizio, con particolare attenzione alla centralità della persona non autosufficiente.  - Modalità di accoglimento e assimilazione del PAI redatto dal servizio sociale professionale del Comune/Ambito da parte dell'aggiudicatario e modalità di traduzione in termini operativi del medesimo.  - Modalità di monitoraggio costante del PAI e capacità di collaborare in termini propositivi con il servizio sociale professionale del Comune/Ambito, anche segnalando le necessarie variazioni da apportare al PAI.  - Descrizione delle modalità per garantire il mantenimento delle capacità relazionali residue dell'anziano in carico e del suo nucleo familiare, favorendo e stimolando l'interazione con le risorse del territorio, con attenzione alla cura delle relazioni residue degli stessi, in considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria.  - Descrizione delle modalità con cui si intende dialogare con le famiglie nonché le azioni che si vogliono utilizzare per affrontare con i caregivers le criticità legate al mantenimento a domicilio del proprio congiunto non autosufficiente.		

	A2	Strategie per lo svolgimento del servizio in piena sicurezza per operatori ed utenti in riferimento ad un eventuale rischio sanitario e/o evento di calamità naturale.
	<b>A</b> 3	Proposte di programmi di formazione che coinvolga anche i familiari/caregivers degli utenti in carico, su argomenti inerenti la gestione a domicilio di persona non autosufficiente, senza oneri a carico dell'Ats e dei Comuni associati.
В	OR	GANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
	B1	Sistema di organizzazione del personale.
	B2	Descrizione delle azioni di benessere aziendale per il controllo e la riduzione del turn over
	В3	Proposte di programma annuale di formazione per gli operatori impiegati nel servizio, <b>con esclusione di quelli obbligatori per legge</b> , inerenti le problematicità connesse alle tematiche di cui ai servizi oggetti dell'appalto, <b>senza oneri</b> a carico dell'ATS e dei Comuni aderenti alla gestione associata.
С	RAF	PPORTI CON IL COMMITTENTE
	C1	Modalità di interfaccia tra il concorrente con il committente per l'organizzazione del servizio nonché per la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche, con particolare attenzione al corretto passaggio delle informazioni fra il personale del soggetto aggiudicatario e fra questo e il personale comunale e di ATS, garantendo la trasparenza delle decisioni assunte e la loro tracciabilità.
	C2	Descrizione dettagliata degli strumenti atti a verificare e valutare gli obiettivi di efficacia ed efficienza, per la rilevazione dei bisogni degli utenti, la verifica del servizio e la valutazione del grado di soddisfazione da parte di chi ne usufruisce. Modalità di reportistica e di gestione della banca dati utenti
	C3	Individuazione delle possibili criticità e proposizione di strategie di intervento
D	RAF	PPORTI CON IL TERRITORIO
	D1	Descrizione di strumenti e modalità, concrete e realizzabili, per garantire l'integrazione e la collaborazione tra i Servizi oggetto di gara e i Servizi Sanitari dell'AST Fermo nell'ambito degli accordi assunti al riguardo tra gli Ambiti sociali ed il Distretto Sanitario di competenza.
	D2	Modalità di integrazione delle diverse progettualità/servizi attivi sul territorio inerenti il sistema delle "non autosufficienze".
	D3	Modalità di esecuzione della cd. "assistenza leggera" in collaborazione con Associazioni di Volontariato e/o enti no profit del territorio, previa autorizzazione del servizio sociale professionale dell'ente in riferimento a ciascun caso, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 del Capitolato.
E	PIA	NO DI SERVIZI AGGIUNTIVI
	E1	Indicazione di beni strumentali e pertinenti all'erogazione del servizio, che il concorrente mette a disposizione del Committente temporaneamente o per l'intera durata dell'appalto, riconducibili a profili di ottimizzazione gestionale ed efficacia del servizio oggetto di gara.
	E2	Innovazioni organizzative proposte per lo sviluppo del servizio.  Il concorrente dovrà indicare max n. 3 offerte migliorative a suo carico esclusivo, senza oneri aggiuntivi per il committente, che verranno valutate dal committente stesso. Se il concorrente indica più di tre offerte migliorative, non si terrà conto, per la valutazione, delle offerte successive alle prime tre.

b) In caso di *avvalimento premiale*, di cui all'art.104, comma 12, del Codice, il contratto di avvalimento;

FARE MOLTA ATTENZIONE: La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo alcuna valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione (c.d. soccorso istruttorio in senso stretto di cui all'art. 110, comma 3 del Codice).

# **NB 1: FARE ATTENZIONE**

Detti chiarimenti non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e mirano ad acquisire e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità.

Pertanto: non sono ammesse Relazioni tecniche che, in rapporto anche ad un solo elemento di valutazione:

- a) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca:
- b) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- c) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili

# **FARE MOLTA ATTENZIONE:**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 17.1. N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE (Modalità di redazione dell'offerta tecnica):

a) il progetto tecnico-gestionale di cui al presente paragrafo. deve essere contenuto entro il numero massimo di n. 20 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Time New Romans, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse. Elaborati grafici (max 2 facciate formato A3). Eventuali schede tecniche dei prodotti definiti nei criteri di valutazione al punto E "Piano dei servizi aggiuntivi".

La modalità formale di presentazione dell'offerta tecnica prevista è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione comparativa delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica, cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma potrebbe comportare la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo ed in linea con quanto previsto al precedente N.B.5 al § 16.3.1 le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà

della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di procedere secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 3; 4 e 5 del D.Lqs. 36/23.

## **NB 3: FARE ATTENZIONE**

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare telematico.

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file - es. per la fidejussione provvisoria) ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente ".p7m" o "-signed".

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Tecnica", predisposta nella sezione denominata "Doc.gara -Tecnica" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/isia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema;
- > costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema

# 18. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta, **a pena di esclusione**, come segue e contenere i seguenti elementi:

## OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA" (Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'offerta economica telematica, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale**, <u>in cifre</u>, rispetto all'importo posto a base d'asta pari ad € 1.599.102,39, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a €. 500,00;
- b) la stima dei **costi aziendali** (<u>in cifre</u>) relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

# N.B. 1:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

c) la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;

#### N.B. 2:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento, vieppiù tenendo conto dell'assorbimento determinato in ragione della clausola sociale, la cui applicazione avverrà sempre nei limiti di compatibilità con l'organizzazione aziendale, in relazione all'organizzazione del servizio sottesa alla propria offerta.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al § 3 non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara

FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

## N.B. 3 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che verranno automaticamente escluse dalla gara, le offerte prive di firma digitale.

Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa e/o Doc. Gara Tecnica).

### N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che sia l'offerta tecnica che l'offerta economica sono sottoscrittedigitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dallamandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti isoggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplinaprevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la reteè sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla reteche riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazionela disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

		Tabella	n. 1	
	Elementi di valutazione		Punteggio ma	ssimo attribuibile
1	Offerta tecnica		M	AX 80
2	Offerta economica		M	IAX 20
	T	OTALE	M	AX 100

# 19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

	Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				
Α	A PROGETTO DI SERVIZIO				
	A1	Modalità di organizzazione e gestione del servizio, con particolare attenzione alla centralità della persona non autosufficiente.  - Modalità di accoglimento e assimilazione del PAI redatto dal servizio sociale professionale del Comune/Ambito da parte dell'aggiudicatario e modalità di traduzione in termini operativi del medesimo.  - Modalità di monitoraggio costante del PAI e capacità di collaborare in termini propositivi con il servizio sociale professionale del Comune/Ambito, anche segnalando le necessarie variazioni da apportare al PAI.  - Descrizione delle modalità per garantire il mantenimento delle capacità relazionali residue dell'anziano in carico e del suo nucleo familiare, favorendo e stimolando l'interazione con le risorse del territorio, con attenzione alla cura delle relazioni residue degli stessi, in considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria.  - Descrizione delle modalità con cui si intende dialogare con le famiglie nonché le azioni che si vogliono utilizzare per affrontare con i caregivers le criticità legate al mantenimento a domicilio del proprio congiunto non autosufficiente.	D Max 15 punti		
		Criteri di valutazione  Il punteggio è determinato tenendo conto del grado di rispondenza dell'offerta rispetto alle finalità e agli obiettivi che l'ente committente si prefigge con la realizzazione del servizio secondo quanto indicato nel capitolato. Il progetto dovrà essere caratterizzato da concretezza ed adeguatezza rispetto alla tipicità del servizio e alle funzioni richieste con particolare riferimento al mantenimento delle capacità residue dell'anziano e della persona fragile.  Verrà altresì valorizzata la proposizione di metodologie, prassi e strategie significative e innovative per favorire un corretto approccio con l'utenza  Si terrà poi conto della qualità e dell'efficacia delle strategie poste in essere per il coinvolgimento e il supporto alle famiglie, la significatività delle strategie di problem solving e di mantenimento della domiciliarità, nonché l'adeguatezza e la concretezza delle forme di sostegno delle capacità di cura del familiare/ caregiver			

	A2	Strategie per lo svolgimento del servizio in piena sicurezza per operatori ed utenti in riferimento ad un eventuale rischio sanitario e/o evento di calamità naturale.  Criteri di valutazione  Sarà apprezzata una puntuale indicazione, in termini concreti e operativi, delle misure che verranno poste in essere dal concorrente per garantire la rimodulazione dell'intervento di assistenza domiciliare in situazione emergenziale per garantire la salute e la sicurezza di operatori ed utenti; verrà dunque particolarmente apprezzata l'efficacia del protocollo adottato dal concorrente relativo a:  - comportamenti e misure di buone prassi igieniche e della sicurezza da adottare;  - misure di pulizia/disinfezione/areazione degli ambienti;  - misure di informazione e formazione del personale;  - Messa a disposizione dei DPI;  - comportamenti e misure di buone prassi sia igieniche che di sicurezza da adottare;	D Max 7 punti	
В	A3	- Altro  Proposte di programmi di formazione che coinvolga anche i familiari/caregivers degli utenti in carico, su argomenti inerenti la gestione a domicilio di persona non autosufficiente, senza oneri a carico dell'Ats e dei Comuni associati.  Criteri di valutazione  Verrà apprezzata una proposta di formazione aperta ai familiari/caregivers degli utenti in carico che partendo dall'analisi dei fabbisogni sia adeguata rispetto alle esigenze e aspettative prospettate e funzionali in termini di organizzazione e tempistica  GANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	D Max 3 punti	Max
	B1	Criteri di valutazione  La valutazione avrà ad oggetto la descrizione della struttura organizzativa che il concorrente intende utilizzare per la gestione del servizio oggetto di appalto, in relazione alle disposizioni del Capitolato.  Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di adeguatezza, esaustività e concretezza della trattazione, che dovrà includere:  - Il modello di struttura organizzativa proposto.  - La pianificazione del personale, anche con riguardo alle logiche e alle modalità con cui si intende ottimizzare le risorse.  - Le strategie che verranno poste in essere per assenze e sostituzione del personale adibito al servizio.  - La modalità organizzativa del servizio di trasporto sia in relazione dei tragitti di trasferimento sia relativamente all'intervento specifico per la persona	D Max 5 punti	15 punti

		B 11 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 10 10	Ī	<u> </u>
	B2	Criteri di valutazione Nell'attribuzione del punteggio di questo sub criterio si terrà conto delle concrete misure di benessere aziendale previste dall'azienda nei confronti del personale (sia soci che dipendenti) Sarà particolarmente apprezzata una puntuale indicazione, in termini concreti e operativi, SIA delle strategie adottate per garantire un buon clima aziendale e le misure tese ad incentivare la fidelizzazione del personale in termini di formazione, progressioni, opportunità e benefit, SIA della trasparenza nel rapporto contrattuale, con riferimento alla corretta declinazione degli elementi che compongono la busta paga, oltre che in termini di premialità ANCHE in ordine alla tipologia di trattenute (diverse da quelle di legge)	D Max 5 punti	
	В3	Proposte di programma annuale di formazione per gli operatori impiegati nel servizio, con esclusione di quelli obbligatori per legge, inerenti le problematicità connesse alle tematiche di cui ai servizi oggetti dell'appalto, senza oneri a carico dell'ATS e dei Comuni aderenti alla gestione associata.  Criteri di valutazione  Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo si terrà conto della metodologia di rilevazione del fabbisogno formativo, della coerenza della proposta formativa conseguente all'analisi del fabbisogno, nonché di una puntuale descrizione, corredata da crono programma e dati analitici, relativa all'articolazione del Piano annuale di formazione / aggiornamento professionale formazione, numero ore, contenuti, modalità didattica, tempistica, nonché competenze professionali dei docenti impiegati, che il concorrente si impegna ad assicurare al personale che verrà impiegato nel servizio.	D Max 5 punti	
С	RAP	PORTI CON IL COMMITTENTE		Max 15 punti
	C1	Modalità di interfaccia tra il concorrente con il committente per l'organizzazione del servizio nonché per la gestione di richieste, segnalazioni e problematiche, con particolare attenzione al corretto passaggio delle informazioni fra il personale del soggetto aggiudicatario e fra questo e il personale comunale e di ATS, garantendo la trasparenza delle decisioni assunte e la loro tracciabilità.  Criteri di valutazione  Ai fini dell'assegnazione del punteggio si terrà conto dell'efficacia e delle significatività delle modalità di interfaccia e delle forme di comunicazione tra stazione appaltante e aggiudicatario, fattivamente idonee a garantire trasparenza e tracciabilità delle decisioni assunte.	D Max 5 punti	•

	C2	Descrizione dettagliata degli strumenti atti a verificare e valutare gli obiettivi di efficacia ed efficienza, per la rilevazione dei bisogni degli utenti, la verifica del servizio e la valutazione del grado di soddisfazione da parte di chi ne usufruisce.  Modalità di reportistica e di gestione della banca dati utenti  Criteri di valutazione  Ai fini dell'assegnazione del punteggio si terrà conto dell'appropriatezza e dell'efficacia delle modalità e strumenti utilizzati per la verifica e il controllo in itinere della qualità e del buon funzionamento del servizio nonché della tempistica, funzionalità e reale fattibilità del sistema di documentazione e controllo proposto, prevedendo indicatori idonei ad accertare l'efficacia e il miglioramento qualitativo del servizio.	D Max 5 punti	
	C3	Individuazione delle possibili criticità e proposizione di strategie di intervento  Criteri di valutazione Sarà oggetto di valutazione un'analisi articolata realizzata dal concorrente che, in base alle sue esperienze e al suo Know How, dovrà esporre:  - l'individuazione delle possibili aree di criticità insite in questa tipologia di servizi  - L'elaborazione di percorsi/strategie volti a risolvere le criticità individuate e/o a prevenire eventuali problematicità.  Verranno valutate la capacità di individuare in modo appropriato i fattori di criticità, le relative proposte risolutive e la loro effettiva praticabilità.	D Max 5 punti	
D	RAPPORTI CON IL TERRITORIO			Max 15 punti
	D1	Descrizione di strumenti e modalità, concrete e realizzabili, per garantire l'integrazione e la collaborazione tra i Servizi oggetto di gara e i Servizi Sanitari dell'AST Fermo nell'ambito degli accordi assunti al riguardo tra gli Ambiti sociali ed il Distretto Sanitario di competenza.  Criteri di valutazione  Nell'attribuzione del punteggio, si terrà conto della efficacia del lavoro di rete in relazione alle peculiarità del servizio oggetto di gara nonché lo sviluppo delle connessioni e degli accordi di collaborazione con i servizi territoriali, nonché della concretezza e dell'efficacia delle forme di comunicazione per garantire la circolarità delle informazioni.	D Max 5 punti	•
	D2	Modalità di integrazione delle diverse progettualità/servizi attivi sul territorio inerenti il sistema delle "non autosufficienze".  Criteri di valutazione  Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà apprezzata la coerenza del progetto proposto con quanto previsto dal Piano per le non autosufficienze vigente, ed eventuale interazione/integrazione con le	D Max 5 punti	

	D3	Modalità di esecuzione della cd. "assistenza leggera" in collaborazione con Associazioni di Volontariato e/o enti no profit del territorio, previa autorizzazione del servizio sociale professionale dell'ente in riferimento a ciascun caso, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 del Capitolato.  Criteri di valutazione  Ai fini dell'assegnazione del punteggio, verrà apprezzata:  - la concretezza della definizione del partenariato con Associazioni del territorio per lo svolgimento di talune delle funzioni di assistenza domiciliare da parte del volontariato (necessaria al riguardo la presentazione di lettere di impegno e/o convenzioni in tal senso) ferma restando la titolarità della gestione in capo all'aggiudicatario (che dovrà dunque verificare nell'accordo di collaborazione la sussistenza di tutti i requisiti per lo svolgimento del servizio - assicurazioni, formazione, sicurezza ecc. cfr art. 22 Capitolato)  - la concreta declinazione delle attività e degli interventi posti in essere dall'Associazione di Volontariato partner nei confronti degli utenti del servizio, per valutarne l'effettiva significatività, incidenza e rilevanza (verranno apprezzati indicatori quantitativi utili a comprendere l'effettiva portata delle attività nei confronti degli utenti);  - Una proiezione attendibile dell'impatto dell'intervento in partenariato sia in termini di arricchimento dell'offerta di servizi, sia in termini di ottimizzazione risorse economiche dedicate all'intervento.	D Max 5 punti	
E		PIANO DI SERVIZI AGGIUNTIVI		Max 10 punti
	E1	Indicazione di beni strumentali e pertinenti all'erogazione del servizio, che il concorrente mette a disposizione del Committente temporaneamente o per l'intera durata dell'appalto, riconducibili a profili di ottimizzazione gestionale ed efficacia del servizio oggetto di gara.  Criteri di valutazione Si terrà conto dell'appropriatezza e la compatibilità dei beni e attrezzature che si propone di mettere a disposizione in relazione al progetto del servizio oggetto di gara.	D Max 4 punti	·

	<u>Totale</u>	Max 80 punti
Innovazioni organizzative proposte per lo sviluppo del servizio.  Il concorrente dovrà indicare max n. 3 offerte migliorative a suo carico esclusivo, senza oneri aggiuntivi per il committente, che verranno valutate dal committente stesso. Se il concorrente indica più di tre offerte migliorative, non si terrà conto, per la valutazione, delle offerte successive alle prime tre.  Criteri di valutazione  Verrà valutato il grado e il livello di funzionalità del programma di miglioramento offerto, la congruità di MAX n. 3 proposte migliorative offerte, nonché il grado di rispondenza della funzionalità ed efficacia dell'offerta con riferimento al servizio oggetto di gara. Pertanto il concorrente nell'elaborato dovrà indicare MAX n. 3 offerte migliorative.  Si fa presente che:  - L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le proposte migliorative offerte dal concorrente, previa verifica dell'effettiva congruità al pubblico interesse, nei contenuti, forme e modalità delle offerte innovative proposte.  - Non possono essere prese in considerazione proposte migliorative che possano influire sui costi del personale con espresso riferimento ai minimi tariffari.	D Max 6 punti	

#### N B 1:

Non sono previsti punteggi quantitativi e tabellari.

# 20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella n. 2, è attribuito un coefficiente da parte della commissione, sulla base del seguente metodo di attribuzione discrezionale:

- per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, si procederà secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	trattazione dettagliata ed estensiva Supera le aspettative espresse nel CSA grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.

Ottimo	Sino a 0,8	trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative.  Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel CSA, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	trattazione appena esauriente I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

# 21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica (max 20 punti), è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare:

Ci (per Ai 
$$<$$
 = A soglia) = X \* (Ai / A soglia)  
Ci (per Ai  $>$  A soglia) = X + (1,00 - X) \* [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0.90;

A max = valore del ribasso percentuale più conveniente.

# 22. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

# $P_i = Cai_x Pa + C_{bix} P_b + \dots C_{ni} x P_n$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

# N.B. 1 - RIPARAMETRAZIONE:

Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

#### N.B. 2

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

### N.B. 3:

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di *default*, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia per il superamento dei 4/5, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in caso di unica offerta, verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

# **N.B.4 FARE MOLTA ATTENZIONE:**

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

# 23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

# N.B. 1:

Si precisa che la procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

"La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)."

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita "non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato" (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

"In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

"Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di "trasparenza e imparzialità" della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. "inversione procedimentale"; pertanto, avvalendosi dell'ausilio della Commissione le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare.

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) o suo sostituto procederà, il giorno 27 agosto 2024, alle ore 09:00, alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini. Provvederà quindi a redigere apposito verbale, riportando l'elenco degli operatori economici partecipanti.

A chiusura della seduta provvederà alla trasmissione dell'elenco ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima della nomina formale della Commissione giudicatrice.

### 24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce "Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica" ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <a href="http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara">http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara</a> e sulla piattaforma (<a href="https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo">https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\_provinciafermo</a>) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

# 25. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta nominata la commissione, il RPA procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare per poi consegnare gli atti ai Commissari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la RUP renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al § 21. Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara. La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio telematico in seduta pubblica.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 28.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

# 26. APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente.

In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

# N.B. 2:

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

# 27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RPA incaricherà il RUP del Comune, che potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della Commissione, di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

II RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA esclude, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del sequente § 23.

## 28. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - o il RFA qualora l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma sia stata eseguita automaticamente dalla Piattaforma di Negoziazione– formulerà la proposta di aggiudicazione

in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara e quali obblighi contrattuali dell'aggiudicatario (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

# N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

## Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente sull'operatore economico da verificare. La valutazione delle risultanze avverrà secondo le disposizioni dell'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

II RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei

contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal

punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di

genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal

presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si

procede all'esclusione dell'aggiudicatario, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia

provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito

negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della

stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il

provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni

dall'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, è stipulato non prima di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il RUP si riserva

la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, prima della stipula del

contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del

Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante dell'Ente Committente. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante,

l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi

da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il

rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può

costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione

Comune di Fermo

del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

29. CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assumere prioritariamente il personale in servizio presso la struttura con la precedente gestione, garantendo ad esso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle precedentemente godute, dietro impegno ad acquisire gli eventuali titoli formativi richiesti dal capitolato ed dalla normativa vigente, salvo che il loro numero e la loro qualifica non siano effettivamente armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, garantendo l'applicazione dei CCNL e territoriali di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'operatore economico, pena l'esclusione, accetta espressamente la clausola sociale, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta, pertanto, la predisposizione di un progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di operatori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), lo stesso dovrà essere obbligatoriamente allegato alla busta amministrativa, come previsto al paragrafo 16.3.2 del presente disciplinare. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della richiesta di integrazione documentale, equivale a mancata accettazione della clausola sociale, la quale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara. L'eventuale esclusione comminata non incide sulla graduatoria risultante dall'espletamento delle operazioni di gara. Il progetto costituisce obbligo contrattuale, il cui corretto adempimento verrà valutato durante l'esecuzione del contratto, applicando nei casi di inadempimento i rimedi consentiti dal contratto stesso e dalla legge.

## 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

# 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

La Dirigente
Responsabile del Procedimento di Affidamento
Dott. Lucia Marinangeli